

PRIMO PIANO

Axa compra Maestro Health

Axa ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Maestro Health, una start up digitale americana che si occupa di employee benefits dedicati al mondo della salute negli Stati Uniti. È un'operazione da 155 milioni di dollari, pari a circa 127 milioni di euro.

La piattaforma Maestro consente alle aziende di personalizzare la propria offerta di benefit per aziende di ogni dimensione: tra le società servite da Maestro Health ci sono colossi come Mazda ma anche Giordano's Pizza, storico marchio di ristoranti che da Chicago ha reso famosa negli States la deep dish pizza, un particolare tipo di pizza abbondantemente farcita con il bordo alto cinque centimetri. Maestro Health è una piattaforma integrata digitale che comprende una serie di servizi per la salute forniti da terze parti, comprese soluzioni di assistenza e corsi formativi per responsabilizzare i dipendenti delle aziende che ne usufruiscono.

L'operazione è coerente con la strategia della compagnia, che punta a diventare partner degli assicurati e non solo pagatore di risarcimenti. L'acquisizione negli Stati Uniti, che rappresenta il mercato più avanzato e innovativo in questo settore, sarà nelle intenzioni di Axa la base per la creazione di una soluzione di gestione a livello globale.

Fabrizio Aurilia

IL PUNTO SU....

Consenso informato e fine vita: cosa dice la norma

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova legge 219/17 che regola gli ambiti dell'informazione e della morte dignitosa. Il provvedimento si inserisce nel quadro degli altri interventi sui diritti del malato, tutti dello scorso anno, che contribuiscono a completare il quadro della responsabilità medica

PRIMA PARTE

La legislatura che sta per concludersi sarà forse ricordata come una delle più attente (nella sua generazione normativa) alle tematiche relative al risarcimento dei danni alla persona e, soprattutto, ai diritti del malato.

Il legislatore, infatti, dopo essere intervenuto in tema di responsabilità professionale medica con la legge Gelli-Bianco (legge 08/03/2017 n. 24), riportando poi la disciplina del risarcimento del danno da errore sanitario nel contesto assicurativo obbligatorio (con la legge n. 124 dello stesso anno), ha completato l'assetto normativo in materia sanitaria con un'apposita legge che disciplina il consenso informato e introduce le disposizioni anticipate di trattamento.

La nostra disamina del testo normativo che tanto interesse ha suscitato nell'opinione pubblica, a cagione anche della delicatezza degli argomenti trattati, partirà dagli articoli 1 e 3 della legge 14/12/2017 n. 219, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16/01/2018, che sono per l'appunto dedicati alla nozione di consenso informato, nonché alle modalità di adempimento di tale onere nelle ipotesi di persone incapaci d'intendere e di volere (minori, interdetti, inabilitati, ecc.).

LA NOZIONE DI CONSENSO INFORMATO

L'art. 1 è composto da ben undici commi, che cercano di definire e delimitare la nozione di consenso informato sotto tutti i profili.

In primo luogo, richiamati i "principi fondamentali di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea", il legislatore statuisce che codesta legge ha ad oggetto la tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo in particolare che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge".

(Continua a pag.2)



INSURANCE REVIEW su FACEBOOK

Seguici sulla pagina cliccando qui

(Continua da pag.1)

In questo primo comma, in buona sostanza, il legislatore richiama la nozione di consenso informato così come era stata delineata dalla giurisprudenza sia della Suprema Corte che della Corte Costituzionale.

Secondo il Supremo Collegio, ad un certo punto, non è stato infatti più sufficiente qualificare il consenso del paziente come una mera causa di giustificazione: "in linea generale l'attività medica trova fondamento e giustificazione, nell'ordinamento giuridico, non tanto nel consenso dell'avente diritto (art. 51 C.P.) come si riteneva nel passato, poiché tale opinione, di per sé, contrasterebbe con l'art. 5 C.C., in tema di divieto degli atti di disposizione del proprio corpo, ma in quanto essa stessa legittima, essendo volta a tutelare un bene costituzionalmente garantito, qual è quello della salute" (Cass. 23.05.2001 n. 7027; vedi sul punto anche C. Cost. 15.12.2008 n. 438).



LA NATURA E I REQUISITI DEL CONSENSO INFORMATO

Il contenuto del diritto del paziente a ricevere un consenso informato viene invece delineato al terzo comma dell'art. 1.

In particolare, viene espressamente previsto che ogni persona: "ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi".

Il legislatore, anche in questo caso, pare aver fatto propri, trasformandoli in un precetto normativo, i principi che sono stati delineati nel corso degli ultimi anni dalla giurisprudenza delle Supreme Corti.

In particolare, dal momento che il dovere di informazione che grava sul sanitario "è funzionale al consapevole esercizio, da parte del paziente, del diritto, che la stessa Carta Costituzionale, agli artt. 13 e 32, secondo comma, a lui solo attribuisce (salvi i casi di trattamenti sanitari obbligatori per legge o di stato di necessità), alla scelta di sottoporsi o meno all'intervento terapeutico (...) dalla peculiare natura del trattamento sanitario volontario scaturisce, al fine di una valida manifestazione di consenso da parte del paziente, la necessità che il professionista lo informi dei benefici, delle modalità di intervento, dell'eventuale possibilità di scelta tra diverse tecniche operatorie e, infine, dei rischi prevedibili in sede post operatoria, necessità, quest'ultima, da ritenersi particolarmente pregnante nel campo della chirurgia estetica (ove è richiesta la sussistenza di concrete possibilità, per il paziente, di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico che si ripercuota favorevolmente sulla sua vita professionale o di relazione)" (Cass. 21.04.2016 n. 8035; in senso conforme Cass. 25.11.1994 n. 10014 e Cass. 06.10.1997 n. 9705).

LA FORMA DEL CONSENSO

Passando alla forma che deve avere il consenso informato, il quarto comma dell'art. 1 prevede che: "Il consenso informato è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per le persone con disabilità, attraverso dispositivi che consentano loro di comunicare e deve essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico".

Questa è una vera novità da parte del legislatore in quanto, sino ad oggi, la prestazione del consenso da parte del paziente non era soggetta ad alcuna forma particolare, sebbene l'art. 35 del Codice Deontologico parlasse di "informazione scritta".

Deve essere peraltro ben chiaro che la giurisprudenza ha ritenuto non sempre esaustiva, in assenza di esplicita previsione normativa, la forma scritta.

Il modulo di consenso compilato e sottoscritto sia dal paziente che dal medico agevola evidentemente la prova della sussistenza del consenso, purché tuttavia sia "dettagliato, chiaro, completo e perfettamente intellegibile dal paziente" (Trib. Milano Dott. Spera 23.02.2005 n. 2331).

In difetto, laddove sia "sintetico, non dettagliato e generico", il modulo del consenso, pur sottoscritto, non è stato invece ritenuto "idoneo a ritenere assolto l'onere di informazione" (Trib. Milano Dott. Spera 29.03.2005 n. 3520; Trib. Milano Dott. Pertile, 08.11.2006 n. 12224).

L'assoluta indeterminazione della manifestazione del consenso può rendere infatti la dichiarazione scritta "inidonea ad assumere il carattere di dichiarazione di consenso informato" (Cass. 12.06.2015 n. 12205).

(La seconda parte dell'articolo verrà pubblicata su Insurance Daily di domani giovedì 25 gennaio)

TECNOLOGIE

Insurtech, arriva una nuova soluzione per il cyber risk

L'hanno progettata l'azienda informatica G Data insieme a Reale Mutua e al broker Margas

Privacy & Cyber Risk è la nuova soluzione *insurtech* dedicata alle Pmi e realizzata da **G Data** insieme a **Reale Mutua** e al broker **Margas**. Tre realtà esperte nei rispettivi campi (G Data è una software house tedesca attiva da oltre trent'anni) propongono oggi una soluzione che integra tecnologie di sicurezza con una polizza assicurativa per la Responsabilità civile.

L'idea nasce in vista dell'entrata in vigore del *Gdpr*, per rendere più semplice il percorso verso la piena *compliance* normativa per le piccole e medie imprese, essendo il principio della protezione dei dati e della responsabilità "i due elementi chiave del nuovo regolamento europeo", come si legge in una nota di G Data.

La *cyber insurance* dovrebbe entrare a far parte della preparazione all'imminente *Gdpr* ed essere prevista come strumento di *risk management* aziendale. "Una polizza ben strutturata – ha spiegato **Andrea Bertalot**, vice direttore generale di Reale Mutua – e direttamente collegata a una soluzione di sicurezza di nuova generazione, in grado di prevenire attivamente le minacce informatiche, può rivelarsi l'arma vincente per le aziende che, nella fase di transizione e a posteriori dell'entrata in vigore del *Gdpr*, desiderano ridurre attivamente il rischio informatico e avvalersi nel contempo di strumenti per il trasferimento del rischio residuo proteggendosi contro imprevisti finanziari".

Il ruolo di Margas, che ha un'esperienza quasi ventennale in ambito di rischi informatici, è stato quello di trovare un *trait d'union* tra il mercato assicurativo e quello di G Data, per poi portare il valore aggiunto nella relazione con le imprese ed esaltare la collaborazione sinergica.

Privacy & Cyber Risk è accessibile esclusivamente in concomitanza con l'impiego delle suite di sicurezza business di G Data e copre i danni a terzi per diffusione di dati personali (*leakage*), trasmissione di *ransomware* e pubblicazione di informazioni lesive della reputazione e della *privacy* a conseguenza di un incidente informatico.

Uno studio pubblicato di recente, e citato da G Data, segnala che l'impegno economico sostenuto dalle aziende per gli incidenti informatici in Italia è di poco inferiore ai 100 mila euro per le Pmi, e di quasi un milione di euro per le grandi aziende. Valori in crescita in vista del nuovo provvedimento del garante che, anticipando il nuovo regolamento europeo, impone agli operatori economici e alla Pa di comunicare tempestivamente le violazioni o gli incidenti informatici subiti.

F.A.

RICERCHE

Il mattone resta un buon investimento, ma meno sicuro

Secondo un osservatorio di Sara Assicurazioni gli italiani continuano ad acquistare immobili, ma sono più spaventati rispetto a un decennio fa da tasse e nuove norme

Tradizionalmente la casa rappresenta, per l'Italia molto più che per altri Paesi, un bene tanto economico quanto affettivo. Nonostante le traversie affrontate dal mercato immobiliare nell'ultimo decennio, oggi l'abitazione continua a rivestire un ruolo molto importante come investimento per il futuro proprio e della famiglia: secondo una ricerca di **Sara Assicurazioni** più di un italiano su due (54%) crede ancora nel valore del mattone, visto come un bene rifugio per tempi incerti, una forma di investimento finalizzata all'affitto o alla rivendita, un lascito per i figli. La stragrande maggioranza dei nostri connazionali (84%) preferisce abitare in una casa di proprietà piuttosto che spendere per un affitto.

Rispetto al passato però gli italiani hanno più paura a investire in questo settore. La preoccupazione maggiore è legata all'incertezza su tasse e cambiamenti normativi che, tra l'introduzione di obblighi e il venir meno di agevolazioni e detrazioni, preoccupa il 46% degli intervistati.

A suscitare timori sono anche le potenziali fluttuazioni del mercato immobiliare (44%), gli eventi catastrofici come terremoti e inondazioni (32%) e il potenziale peggioramento del contesto ambientale circostante, provocato dal degrado, da interventi edilizi o da aumenti del livello di criminalità e inquinamento della zona (41%). Paure che frenano in partenza un quinto degli italiani, che non crede nel valore del mattone come investimento. Quel 16% che preferisce l'affitto alla proprietà lo fa principalmente perché comporta meno responsabilità, permette di pagare meno tasse ed è una formula più flessibile, adatta a chi per esigenze lavorative o personali cambia città più frequentemente.

Per chi sceglie di investire, una volta finalizzato l'acquisto, come viene protetto il valore dell'abitazione? Gli italiani su questo punto sembrano piuttosto sfiduciati: uno su tre ritiene di fatto che non sia possibile tutelarsi, e ben il 38% ritiene che l'unica soluzione (parziale) sia tenersi costantemente aggiornato sulle novità normative e sull'andamento del mercato. Solo un quarto si protegge con una polizza assicurativa specifica.

C.Z.

#50
dicembre 2017

INSURANCE
REVIEW

Strategie e innovazione per
il settore assicurativo

Insurance Review

Strategie e innovazione per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica
dinamica e immediata.
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento
dedicato ai professionisti del settore.

Abbonati su
www.insurancereview.it

Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)

INFORMATIVA 18 ATTUALITÀ

Le strategie per
il settore assicurativo
e i ruoli degli avvocati

Il welfare training
e la crescita

Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:

- Compilando il form on line all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Inviando un'email a abbonamenti@insuranceconnect.it

Modalità di pagamento:

- On line con Carta di Credito all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 24 gennaio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577